

Studio Legale avv. ti Paganetti Bianchi Giotta

Avv. Vanda Paganetti Bianchi - Patrocinante in Cassazione

Avv. Carla Giotta Bianchi e Abg. Antonio Bianchi avvocato stabilito- Professionisti Associati

P.le Bertacchi n. 80 - 23100 Sondrio. Tel.: 0342.515083 Fax: 0342.519036

TRIBUNALE DI SONDRIO

- Sezione Lavoro -

RICORSO EX ART. 414 c.p.c.

Con istanza cautelare, ex art. 700 (669/quarter) c.p.c.

Nell'interesse di

BERTI MARINA, c.f.: BRT MRN 71M53 L084L, nata il 13 agosto 1971 a Teglio, ivi residente in Via Tudori n. 6

PUSTERLA ANTONELLA, c.f.: PST>NNL 79M46 I829K, nata il 6 agosto 1979 a Sondrio, residente a Chiuro in Via Martori n. 21

BONETTI LAURA, c.f.: BNT LRA 82D43 F712J, nata il 3 aprile 1982 a Morbegno, residente a Cosio Valtellino in Via Statale n. 96

CAMADINI AUGUSTA ERMINIA, c.f.: CMD GTR 59E41 L175X, nata il 1 maggio 1959 a Tirano, ivi residente in Via Rasica n. 87/a

CECILIANI SIMONA, c.f.: CCL SMN 48M55 C623P, nata il 15 agosto 1968 a Chiavenna, residente a Delebio in Via Lucini n. 2

RASCHI SARA, c.f.: RSC SRA 81H65 T829H, nata il 25 giugno 1981 a Sondrio, ivi residente in Via Toti n. 45

SGAMBATI CINZIA, c.f.: SGM CNZ 79P43 A509B, nata il 3 settembre 1979 ad Avellino, residente a Morbegno in Via Lamberis n. 4

TOMERA MERI, c.f.: TMR MRE 73C44 C623S, nata il 4 marzo 1973 a Chiavenna, ivi residente in Via Raschi n. 80

TONELLI AUSILIA, c.f.: TNL SLA 62E64 D088V, nata il 24 maggio 1962 a Cosio Valtellino, ivi residente in Via Taiade n. 18

BELLASI ANGELITA, c.f.: BLL NLT 68A47 I829Q, nata il 7 gennaio 1968 a Sondrio, residente a Buglio in Monte, Via Credel n. 3,

VOLTAN ROMINA, c.f.: VLT RMN 74B46 I829R, nata il 6 febbraio 1977 a Sondrio, residente a Tresivio, Via Al Castello n. 1

RENDA GIOVANNA MONICA, c.f.: RND GNN 75D61 I828U, nata 21 aprile 1975 a Sondalo, residente a Chiavenna, Viale Roma n. 17

CICERO ELISABETTA, c.f.: CCR LBT 68B50 G371Q, nata il 10 febbraio 1968 a Paternò, residente a Chiavenna in Via Ugo Cerletti n. 24

SIGISMONDI ROBERTA, c.f.: SGS RRT 77S54 C623U, nata il 14 novembre 1977 a Chiavenna, ivi residente in Via Ugo Cerletti n. 21

MOIOLA MICHELA, c.f.: MLO MHL 73L69 I829Z, nata il 29 luglio 1973 a Sondrio, residente a Colorina, Via Roma n. 344

MASTAI MARIA, c.f.: MST MRA 73P45 E507O, nata il 5 settembre 1973 a Lecco, residente a Chiavenna, Via Tognoni n. 20/b

PAOLINI LEA, c.f.: PLN LEA 79T55 D542H, nata il 15 dicembre 1979 a Fermo, residente a Farleone, Corso Garibaldi n. 56

FROSIO RAFFAELLA, c.f.: FRS RFL 79D45 I829B, nata il 5 aprile 1979 a Sondrio, ivi residente in Via Bassi n. 11, elettivamente domiciliati in Sondrio, Piazzale Bertacchi n. 80, presso lo studio degli avv. Vanda Paganetti Bianchi (c.f.: PGN VND 49R59 C709J) e dell'abg. Antonio Bianchi (c.f.: BNC NTN 76A13 I829K) che li rappresentano e difendono, in forza di delega in calce al presente atto. I sottoscritti difensori

dichiarano

di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al proprio numero di fax 0342/519036 oppure gli indirizzi di P.E.C. *vanda.paganetti@avvocato.it* e *antonio.bianchi@avvocato.it*, così indicati ai sensi e per gli effetti del D.Lvo n. 35/2005

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,

in persona del legale rappresentante *prò tempore*,

UFFICIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SONDRIO, in persona del

legale rappresentante *prò tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del
legale rappresentante *pro-tempore*,

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle **graduatorie ad esaurimento definitive**,
nell'ambito territoriale di Sondrio e di tutti **gli ambiti territoriali Italiani**, per
le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE)
vigenti negli anni scolastici 2014/2017.

OGGETTO

Riconoscimento del diritto all'inserimento nella III fascia delle graduatorie
permanenti ad esaurimento (di seguito indicate come GAE) provincia di
Sondrio - cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per
l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal
MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 - in quanto titolari
di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

IN FATTO

1. Le ricorrenti, tutte insegnanti precarie presso la scuola dell'infanzia e
primaria, sono attualmente inserite nelle graduatorie di circolo e di istituto,
graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non,
per l'assunzione a tempo indeterminato (docc. 1 generale).
2. Sono tutte abilitate alla professione di docente in virtù del diploma di
maturità magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, al termine di corsi
quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale (docc. 1 delle
rispettive cartelle).
3. In forza di detto diploma di maturità magistrale, conseguito entro l'a.s.
2001/2002, hanno diritto ad essere incluse - per le classi di Concorso Scuola
dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) - nella III° fascia delle GAE

definitive, per gli anni scolastici 2014/2017 (graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. mod.).

4. Di fatto però sono escluse dalle procedure di aggiornamento delle GAE perché il programma informatico, così come concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, impedisce alle stesse anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti.

5. Infatti, il D.M. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà è concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, già registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line".

6. Detta piattaforma, non riconoscendo il diploma magistrale come titolo valido all'inserimento nelle GAE (anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002), di fatto, non dava (e non dà) ai docenti in possesso di tale titolo, la possibilità di registrarsi nel sistema telematico del MIUR ⁽¹⁾.

7. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973 del 16.04.2015 - dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo

1) - Decreto Ministeriale n. 235/2014 - art. 9, commi 2 e 3:

"Modalità di presentazione delle domande" così prescrive:

"... la domanda "(n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]:

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata "Istanze on line - presentazione delle Istanze in web – registrazione", presente sulla home page del sito internet di questo Ministero (umnv.istmzione.it);

b) inserimento della domanda via web.

Art. 10, comma 2, lettera b):

"Regolarizzazioni e esclusioni" precisa testualmente:

[...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 1 E 3 [...]. ()

abilitate a tutti gli effetti di legge - ha statuito che "[...] i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, **sono illegittimi e vanno annullati [...]**" con il conseguente obbligo, per il MIUR, di consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento (doc. 2 generale)

8. Le odierne ricorrenti, dopo aver appreso che il D.M. 235/2014 è stato annullato, perché illegittimo in *parte qua*, hanno immediatamente inoltrato una diffida per ottenere l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie o, per essere, quantomeno, autorizzate alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea (docc. 2 cartelle personali). Tali richieste non sono state accolte (docc. 3 cartelle personali).

IN DIRITTO

Preliminarmente

A) - SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo delle ricorrenti, preclude alle stesse la possibilità di essere individuate quale destinatarie di un contratto a tempo indeterminato ⁽²⁾.

Il diritto azionato (inserimento in graduatoria) è dunque un diritto "soggettivo" da cui discende la giurisdizione in capo al giudice ordinario, in funzione di

2) Si evidenzia la sostanziale differenza: con la domanda avanzata al Consiglio di Stato (che ha portato alla sentenza n. 1973/2015 con la quale è stato annullato il D.M. 235/2014, giudizio instaurato in primo grado prima dell'emanazione delle graduatorie ad esaurimento ed incentrato sull'annullamento del suddetto Decreto Ministeriale).

giudice del lavoro.

Ciò trova perfetta assonanza con quanto testualmente recita l'art. 11, comma 6°, del D.M. 235/2014 (aggiornamento graduatorie 2014/2017):

"La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro".

Sul punto esiste altresì un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo cui, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), è mutata la posizione giuridica delle persone inserite nelle graduatorie stesse.

Tale posizione è divenuta di diritto "soggettivo" poiché concerne una "pretesa" (inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. In tal senso si sono espressi:

- **le Sezioni Unite**, della Cassazione Civile con **Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014**:

"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria, utile per eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali (per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo) in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili";

- **il Consiglio di Stato**, Sez. VI, n. 5794 del **24.11.2014**:

"In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene

in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritaria sulla base di valutazioni discrezionali” (Riforma della sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. Ili-bis, 23 aprile 2014, n. 4414);

- il TAR Lazio, Roma, Sez. Ili Bis, n. 4337 del 19.4.2014:

"Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994, caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione" (ex multis: TAR Lazio, sez. 3°, n.5157/2012).

- Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013:

"Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione

III bis, n. 5376/2013)".

B) - IL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI

L'art. 1, della legge 124/1999, modificando le precedenti modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, ha soppresso il concorso per soli titoli e disposto la trasformazione, delle relative graduatorie, in graduatorie permanenti periodicamente integrabili.

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini:

1. "L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria - ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte - ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- Prima Fascia, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
- Seconda Fascia, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;
- Terza Fascia, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del

personale non di ruolo.

La III° fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla **Legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.**

La III° fascia delle graduatorie permanenti ha così rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

C) - TRASFORMAZIONE GRADUATORIE (da permanenti ad esaurimento) E DIRITTO ALL'INSERIMENTO PER I DOCENTI ABILITATI.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, legge n. 296/2006⁽³⁾, con il dichiarato intento di *"dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione"*, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente **salvo l'inserimento dei "docenti già in possesso di abilitazione"**.

La Legge finanziaria n. 296/06 ha, dunque, impedito l'inserimento nella terza

3) "Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:... c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della .musica».

fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Si stigmatizza che le ricorrenti hanno conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia, prima di tale trasformazione.

**D) - DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002
TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO.**

In sintesi si richiama la più recente disciplina di legge sul diploma magistrale.

L'art. 194, comma 1, D.Lgs 297/1994 ha previsto che:

"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia) ".

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 la quale, tuttavia, all'art. 31 comma 2, ha previsto espressamente che le disposizioni abrogate *"[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il procedimento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi..."*

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".*

L'art. 15, comma 7, del DPR 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, fa espressamente salvo, in via permanente, l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

Le predette norme tracciano, dunque, una netta distinzione tra:

- titolari di diploma magistrale conseguito con il vecchio ordinamento, per i

quali vi è la salvezza del valore abilitante del corso di istruzione già iniziato (diplomati entro l'a.s. 2001/2002) al quale è conosciuto valore abilitante all'insegnamento;

- titolari di diploma magistrale conseguito con il nuovo ordinamento (dopo l'a.s. 2001/2002), per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 con cui è stato definitivamente affermato che il diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, "*[...] prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal DM. 10 marzo 1997, dall'art. 157 co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione, al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...]*" (Consiglio di Stato, sez. II, n. 03813/2013 del 11.09.2013).

Riassumendo, quindi, il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

- nella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed

equivalenti di istituto magistrale;

- nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE) tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

E) - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015

Il valore abilitante del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/02, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 (depositata il 16 aprile 2015).

In essa i Giudici, hanno dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente, ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss. 2014/2017.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali, con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante..."*.

E ancora *"[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).*

Le ricorrenti, dopo la pubblicazione di detta sentenza, hanno inoltrato domanda-diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda

di inserimento in forma cartacea, ma tale diffida non ha sortito alcun effetto.

F) - EFFICACIA “ERGA OMNES” DELLA DECISIONE CONSIGLIO DI STATO (annullamento del D.M. 235/2014 *in parte qua*).

Le pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale non possono spiegare una mera efficacia “*inter partes*” della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, quindi, anche nei confronti di soggetti che, pur non avendo partecipato al processo, abbiano un chiaro interesse agli effetti dell'atto caducato.

La dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti il cui annullamento produce un effetto, che non può considerarsi limitato alle sole parti processuali, ma dispiega effetti *erga omnes*.

Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di efficacia *erga omnes* anche in caso di loro annullamento.

Lo ha confermato il Consiglio di Stato. Tra le tante vedasi decisione n. 5459 resa 18/11/2013:

“Si deve ritenere che il principio di efficacia erga omnes delle pronunce del giudice amministrativo trovi applicazione solo nelle ipotesi in cui si tratti dell'annullamento di atti normativi secondari o amministrativi generali, ossia atti rivolti a destinatari indeterminati ed indeterminabili a priori; soltanto in tali casi, infatti, l'efficacia delle decisioni giurisdizionali si sottrae ai limiti soggettivi del giudicato amministrativo” (ex multis: Consiglio di Stato, sez. IV, 18/11/2013, n. 5459)

Anche la Suprema Corte di Cassazione ha confermato che:

*“Il principio dell'efficacia “inter partes” del giudicato amministrativo **non** trova*

applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari. Appartengono a tale categoria tanto gli atti di natura regolamentare, quanto quelli aventi portata generale (i cosiddetti atti collettivi, generali, indivisibili, in contrapposizione agli atti plurimi e divisibili)”
(Cassazione civile, sez. I, 13/03/1998, n. 2734)

Il **D.M. 235/2014** è certamente atto indivisibile e rivolto alla generalità.

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio sul fatto che la pronuncia del Consiglio di Stato giovi anche alle odierne ricorrenti, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le loro richieste invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

ISTANZA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE URGENTE

Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria una misura cautelare, **anche *inaudita altera parte***, che consenta alle ricorrenti di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è causa o, quantomeno, che confermi la legittimità e validità delle domande dalle stesse presentate in forma cartacea (v. docc. 4 fascicoli personali) ⁽⁴⁾.

I presupposti, per l'accoglimento della domanda, anche ***inaudita altera parte***,

⁴ Si rammenta che il D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", stabilisce che *l.../ la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...]* secondo le seguenti modalità [...] *a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line -presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web..* Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2., lettera "b, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", stabilisce che *l.../è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]"*...

sussistono e sono documentalmente provati.

“FUMUS BONI JURIS”

Le disposizioni normative ed i precedenti giurisprudenziali sopra richiamati (sub punti da B a F), da ritenersi qui letteralmente ed integralmente trascritti, non lasciano dubbi sulla fondatezza e legittimità della pretesa azionata.

Le istanti hanno documentato il possesso del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, titolo abilitante all'insegnamento.

Esse hanno perciò pieno diritto a vedersi iscritte - per le classi di Concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) - nella III° fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive per tutti gli ambiti territoriali Italiani e per gli anni scolastici 2014/2017 (graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. mod.).

Le stesse hanno, altresì, documentato di avere inoltrato domanda per ottenere o l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie, o l'autorizzazione a presentare domanda di inserimento in forma cartacea (vedasi docc. 3 cartelle personali); hanno documentato anche il rifiuto da parte dell'Ufficio scolastico MIUR (docc. 4 cartelle personali).

Per quanto sopra non vi può essere dubbio sulla legittimità della loro richiesta di inserimento nella GAE.

La ricezione/ammissibilità di tale istanza è condizione indispensabile per l'inserimento in graduatoria nell'Ambito Territoriale di Sondrio ed è altresì propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalle ricorrenti ed al loro corretto posizionamento nelle graduatorie stesse.

“PERICULUM IN MORA”

I tempi necessari per la decisione della controversia nel merito potrebbero danneggiare, in modo grave ed irreparabile, le aspettative delle ricorrenti.

Infatti la ricezione della domanda di iscrizione nella GAE - propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalle ricorrenti ed al loro corretto posizionamento nelle graduatorie - è condizione indispensabile per poter partecipare al piano straordinario di assunzioni disposto dalla recentissima Legge 13 luglio 2015 n. 107 “La buona scuola”, all'art. 1, commi 95 e 96 ⁽⁵⁾.

Tale piano straordinario di stabilizzazione, rispondendo alle criticità evidenziate dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia UE

5 Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1: (omissis)

comma 95:

“Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e' autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, AL TERMINE DELLE QUALI SONO SOPPRESSE LE GRADUATORIE DEI CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI BANDITI ANTERIORMENTE AL 2012.

Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e' altresì autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e (....omissis.....)

Comma 96:

A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento.

A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria”.

Comma 96:

Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui ai comma 95: ,

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n.296, successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017”.

(III Sezione, nella causa Mascolo altri contro MIUR), prevede una procedura nazionale (informatizzata) di assunzioni che, con decorrenza **1° settembre 2015**, attingerà alle graduatorie ad esaurimento (GAE) ma, soprattutto, prevede che le GAE esaurite perderanno, definitivamente, efficacia dal 1° settembre 2015.

Infatti, l'art. 1 della Legge n. 107/2015, al Comma 105, così recita:

“a decorrere dal 1° settembre 2015 le graduatorie di cui al comma 96, lettera b), se esaurite perdono efficacia”.

Nel caso di specie, la gravità ed irreparabilità del pregiudizio per i docenti, a causa della loro esclusione dalle graduatorie, è facilmente intuibile:

la mancata tempestiva accettazione, in via d'urgenza, delle domande per cui è causa, potrebbe comportare per le istanti la definitiva (ed irreparabile) perdita della possibilità di essere poste nel ruolo della scuola pubblica, con la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Non solo:

ciò comporterebbe altresì il **sicuro superamento in graduatoria da parte dei docenti già iscritti** (seppure con punteggio inferiore che li collocherebbe in posizione successiva a quella delle ricorrenti).

Ma v'è di più:

l'art. 1, comma 131, della Legge 107/2015 prevede che, *“a decorrere dal 1° settembre 2016 i contratti di lavoro, a tempo determinato stipulati con il personale docente educativo....presso le istituzioni scolastiche ed educative statali..non possono superare la durata massima di 36 mesi, anche non continuativi”.*

Dunque, per le ricorrenti, il mancato inserimento nella GAE, **potrebbe portare anche alla definitiva perdita del posto di lavoro (sia pure precario) di cui sino ad ora hanno potuto beneficiare !!!!**

Da qui l'assoluta urgenza e necessità di un provvedimento Giudiziale che prevenga il verificarsi di tali gravi ed irreparabili conseguenze.

L'esigenza di avere una tutela immediata deriva anche dalla natura del pregiudizio subito: quest'ultimo, infatti, non è suscettibile di risarcimento mediante equivalente monetario, trattandosi di un bene giuridico non patrimoniale di un aspirante docente, da anni costretto a vivere nel "preariato" in attesa di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e della immissione in ruolo definitiva.

Ciò influisce, non solo sull'esigenza di un posto di lavoro ed un reddito mensile per far fronte alle esigenze di vita ed ai numerosi impegni economici con maggiore serenità, ma anche di poter programmare la propria vita lavorativa futura.

La perdita di possibilità lavorativa è fonte di ulteriore grave danno non suscettibile di alternativo ristoro pecuniario: la perdita di professionalità acquisita nel corso di anni di insegnamento.

Le operazioni che, dal 1° settembre 2015, porteranno all'assunzione dei docenti scelti tra gli iscritti nelle GAE - inizieranno verso la metà di agosto 2015.

È del tutto evidente che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione delle procedure previste dal MIUR non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni.

Inoltre, considerata la stretta connessione tra le assunzioni a tempo indeterminato, una pronuncia giudiziale postuma, rispetto al suddetto piano,

determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, con gravissimo disagio anche per il MIUR.

La misura cautelare richiesta, infatti, ha anche lo scopo di scongiurare il rischio, per l'amministrazione, di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate (con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio).

Il pregiudizio attinente l'aggravamento della procedura amministrativa, a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del ***periculum in mora***.

Infatti, per il MIUR, l'inserimento delle ricorrenti in graduatoria costituisce un onere senz'altro inferiore rispetto al rischio della invalidazione di tutta la procedura di assunzioni incorso.

In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura" (v. Ordinanza n. 2 del 20 dicembre 1999).

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, anche *inaudita altera parte*, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di presentare domanda, di inserimento nelle GAE e, in tal modo, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di stabilizzazione.

Alla luce delle considerazioni svolte, le ricorrenti, rappresentate, difese e domiciliate come in atti, confidano nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale Ill.mo,

IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA

inaudita *altera partes* o, in subordine, previa fissazione di udienza “*ad hoc*”, accertata la sussistenza de “*Fumus boni iuris*” e del “*periculum in mora*”

- dato atto del diritto delle ricorrenti, in quanto titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, all'inserimento nella III° fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994,

– **ordinare** ai convenuti, ciascuno per le proprie determinazioni, di accogliere le domande delle ricorrenti, di accettarle e ritenerle valide a tutti gli effetti di legge e di contratto; disporre il loro inserimento nella III° fascia delle graduatorie ad esaurimento (ora definitive), nell'ambito territoriale della Provincia di Sondrio, classe di concorso Scuole dell'infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) utilizzate per l'assunzione dei docenti a tempo indeterminato, quindi anche per il piano straordinario di immissioni in ruolo di cui alla Legge n. 107/2015;

- **ordinare**, a tal fine, di riattivare le funzioni della piattaforma telematica “*istanze on line*” e la inclusione delle **domande già indirizzate al MIUR** e/o, in ogni caso, **di ritenere utilmente prodotte le domande già indirizzate al MIUR in forma cartacea (docc. 2 cartelle personali)**;

- **ordinare** al MIUR di riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 - così come rettificata per effetto dell'inserimento delle ricorrenti - con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in forma cartacea - ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del

principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie;

- con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori;

- **disporre la prosecuzione del giudizio.**

NEL MERITO

previa disapplicazione del D.M. 235/2014 in quanto nullo e/o illegittimo

- **accertato e dichiarato** il diritto delle ricorrenti, in quanto titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, alla presentazione della domanda ed all'inserimento nella III° fascia delle graduatorie ad esaurimento (cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994), nell'ambito territoriale della Provincia di Sondrio, classe di concorso Scuole dell'infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), quindi, anche per il piano straordinario di immissioni in ruolo di cui alla Legge n. 107/2015;

condannare l'Ente convenuto a riattivare, a tal fine, le funzioni della piattaforma telematica "istanze on line" ed a **ritenere utilmente prodotte le domande già indirizzate al MIUR in forma cartacea (docc. 2 cartelle personali allegate)**;

condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 - così come rettificate per effetto dell'inserimento delle ricorrenti - con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in forma cartacea - ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime

graduatorie.

- con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori.

Sin da ora si formula espressa riserva di proporre - nel caso in cui le ricorrenti non potessero partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto al reinserimento in graduatoria - ulteriori domande, compresa quella di risarcimento di tutti i danni, subiti e *subendi*, connessi e conseguenti alla loro esclusione dalla GAE, causa il comportamento illegittimo dell'Amministrazione.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) fascicoli personali intestati ai singoli ricorrenti con i seguenti documenti: 1° diploma magistrale; 2° Domanda-Diffida al MIUR inserimento in graduatoria; 3° contratto a tempo determinato scuola pubblica; 4° punteggio graduatoria di istituto;
- 2) Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;
- 3) Graduatoria ad Esaurimento (GAE) III fascia nell'ambito territoriale della Provincia di Sondrio 2017/2017.

**ISTANZA
PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
(ex art. 151 cpc)**

I sottoscritti procuratori

premesse che

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda ed al loro inserimento nelle vigenti GAE della provincia di SONDRIO per le classi concorsuali AAAA e EEEE;
- il piano straordinario di immissione in ruolo (anche secondo i commi 95/96

L. 107/2015), prevede la facoltà per i docenti inseriti in pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

– ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- a) La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali contro interessati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- b) già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà per il Giudice adito, di **autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo**, compresi quelli per via **telematica o** telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- c) il TAR Lazio ed anche i Tribunali del lavoro, in caso di azioni giudiziarie collettive - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - sistematicamente dispongono la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte ⁽⁶⁾; all'uopo, vedasi sito MIUR:

6) in controversie analoghe a quella in esame, tale forma alternativa di notifica è stata così motivata "[...] *l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente: applicando pertanto l'art. 151 cp.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti*

<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami-12>.

Tutto ciò premesso,

SI CHIEDE

al Giudice adito,

valutata la necessità di particolare speditezza ed urgenza nella definizione del caso de quo e, quindi, l'opportunità di autorizzare la notifica con modalità alternative a quella tradizionale per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

DI VOLER AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) definitive, su tutti gli ambiti territoriali italiani (101), per classi di concorso Scuola d'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 – attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR del testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato ma, il procedimento è esente in quanto le ricorrenti hanno un reddito familiare inferiore a €. 34.107,32, come da autocertificazioni che si depositano in allegato alla nota di iscrizione della causa a ruolo.

Sondrio, 24 luglio 2015

(Vanda Avv. Paganetti Bianchi)

(Antonio Abg. Bianchi)

individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 -provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R)